

VITTORIO POLACCO

Professore ordinario di Diritto civile nella R. Università di Padova

LA QUESTIONE DEL DIVORZIO

E GLI

ISRAELITI IN ITALIA



FRATELLI DRUCKER

Padova — Librai-Editori — Verona

1894

segnato

DI PADOVA
SPRUDENZA
Pubblico

KCIARDI

BUCC

6

UNIVERSITÀ DI PADOVA
FACOLTÀ GIURISPRUDENZA
Ist. di Diritto Pubblico

DONO GUICCIARDI

CIV. GUIC

p. 6

tenue affettuosos ricordi
dell'amico
N.T.

[Faint, illegible handwriting at the top of the page]

VITTORIO POLACCO

Professore ordinario di Diritto civile nella R. Università di Padova

LA QUESTIONE DEL DIVORZIO

E GLI

ISRAELITI IN ITALIA



COLLOCAZIONE	
CIV. GUICC	
p. 6	
BID	L.1 L010385039
	L.2 230883
ORD.	
INV. REC 115 22	
B.C. 230883-60	

FRATELLI DRUCKER

Padova — Librai-Editori — Verona

1894

Proprietà letteraria

COLLEZIONE	
LIBRO	
N.°	
LIBRO	
N.°	
LIBRO	
N.°	
LIBRO	
N.°	

Padova tip. Fratelli Gallina 1894


PREFAZIONE

« Ne sutor ultra crepidam »: l'oraziana sentenza mi giunge da due opposti lati all'orecchio nel licenziar per le stampe il presente scritterello. Ai miei colleghi in Diritto esso parrà infatti per molta parte cosa da teologo più che da giurista, e i dotti nei rabbinici studi mi guarderanno invece come un contrabbandiere temerario penetrato di straforo nel loro campo. Affronto tuttavia serenamente la doppia censura, perchè nella ponderosa questione del divorzio mi sta a cuore di sgomberare il terreno, già per sè stesso irto di spine, da un deplorabile malinteso. Voglio dire dell'interesse che si suole attribuire agli Israeliti nella introduzione di siffatta riforma matrimoniale in Italia.

Già altra volta ho dichiarato com'io non creda per nulla incompatibile la fede mosaica (nella quale nè ho mai nascosto nè mi dolgo d'esser cresciuto) con la fede, se così può dirsi, antidivorzista, per cui da qualche tempo combatto (1). Reputo ora doveroso il provarlo, perchè non si dica che nell'ardore di una polemica ho lanciate affermazioni del tutto gratuite. Questa specie d'impegno morale che parmi contratto sino da allora, e l'attraente novità del mio assunto in un tema alla novità pur tanto ribelle, com'è questo trito e ritrito divorzio, mi faranno perdonare, io spero, l'invasione compiuta in un ordine di studi così fuori del mio normale dominio. Essa mi ha costato, lo confesso, non poca fatica, e più

(1) In una lettera aperta, che diressi all'illustre BONGHI nella *Gazzetta di Venezia* del 18 Settembre 1891, ed alla quale egli mi fece l'onore di rispondere, dopo di averla integralmente riprodotta, nel « LA CULTURA » del 4 Ottobre 1891, Anno I (Nuova serie), n. 36, pagine 415-419. Veggasi poi in quest'ultimo periodico la mia replica, nella medesima Annata, n. 39 (25 Ottobre 1891), pag. 485-486.

me ne sarebbe occorsa senza la cortesia dell' Illustre PROF. EMILIO TEZA, che a mia disposizione si compiacque di porre la sua preziosissima collezione biblica, e degli Eccellent.mi Rabbini PROF. EUDE LOLLI e DOTT. ALESSANDRO ZAMMATTO, che mi fornirono qua e là utili dilucidazioni. È una gradita obbligazione che adempio tributando loro, prima di incominciare, pubbliche vivissime grazie.



CAPO I.

Proposizione e bipartizione del quesito.

Uno degli argomenti soliti ad invocarsi fra noi dai sostenitori del divorzio concerne la condizione religiosa di una parte degli Italiani, cioè dei non cattolici. Siano pur essi una minoranza numericamente tutt'altro che forte, non per questo, si dice, è meno oppressiva e tirannica una legge che li costringe alla indissolubilità del matrimonio, in opposizione ai canoni della religione che professano. È verissimo, si soggiunge, che il divorzio ripugna alla fede della grandissima maggioranza dei cittadini, ma a questi non lo si imporrebbe per nulla con la vagheggiata riforma, lasciandosi in loro arbitrio il ricorrervi o no, mentre invece alla coscienza religiosa della minoranza si fa violenza realmente con l'imporre l'indissolubilità del vincolo.

L'argomento è di quelli che fanno impressione, perchè presenta i divorzisti nel

simpatico atteggiamento di difensori dei deboli e degli oppressi, ed è sacrosanto il principio « *Justitiae ratio non ex quantitate sed ex suis regulis debet aestimari* » (1). Ma esso perde, a mio avviso, importanza quando si approfondisca un po' la questione, ciò che io tenterò di fare nel presente lavoro con riguardo propriamente agli Israeliti, che nella predetta minoranza rappresentano una frazione ben ragguardevole (2). Non mi fermerò dunque ad indagare quanto ci sia di vero nell'affermazione recisa che la coscienza di un buon cattolico, data la separazione dei due ordini e conseguentemente dei due matrimonî religioso e civile, non verrebbe per

(1) JULIANI, *Epitome*, Nov. 69, Cap. 1.

(2) Nel 1881 (anno dell'ultimo censimento) su 28,459,628 abitanti si contavano in Italia 36,289 israeliti e soli 32,000 cristiani evangelici cittadini italiani (altri 30,000 protestanti sono costituiti dall'elemento forestiero, e di essi 22,000 con dimora stabile e 8,000 di passaggio). Questi dati risultano da particolari ricerche ufficiali concomitanti all'opera del censimento, nel quale non figurò più, a differenza dei precedenti, la classificazione dei cittadini per culti; si trovano precisamente nei volumi VII e IX degli *Annali di Statistica*, Serie III.

nulla turbata dal veder sancito nella legislazione laica il divorzio, quasichè certi dualismi si potessero ammettere nella vita pratica e in un solo e medesimo individuo con quell'esattezza e con quel rigore che sono possibili in una trattazione teorica (1). Guarderò invece se vero sia che con l'ordinamento attuale si ferisce ingiustamente il sentimento degli ascritti al mosaismo.

Ammesso come postulato il principio dell'uguaglianza di tutti i culti in faccia alla legge, il punto fondamentale è quello di determinare quando si possa dire che un precepto od un atto dell'autorità civile offende siffatto principio. Poi sorgerà una seconda questione, cioè se ogni e qualsiasi disposizione contraria ad un determinato culto sia senz'altro da condannarsi, o non piuttosto il predetto principio dell'uguale rispetto dovuto a tutte le fedi debba incontrare esso stesso dei limiti in ragioni superiori di pubblica necessità.

Sul primo punto parmi si possa adottare una formula, analoga a quella con la

(1) Ho già cercato di svolgere questo punto nella mia lezione *Contro il divorzio* (Padova, Drucker 1892) pag. 35.

quale si suole sintetizzare la posizione del Diritto di fronte alla Morale. Io dico cioè che la legge civile non mi deve comandare ciò che la mia religione assolutamente mi vieta, nè vietare ciò ch'essa assolutamente mi comanda. Questo è tutto, e il pretendere di più sarebbe un assurdo. Simile esorbitante pretesa la si avrebbe appunto se si andasse sino ad esigere che lo Stato avesse da permettere a ciascuno tutto ciò che alla religione di lui non repugna, in altre parole se la legge civile dovesse abdicare in favore delle svariate leggi religiose anche nella parte in esse per avventura disciplinata come semplicemente facoltativa e non precettiva dell'agire umano. Come accanto al *vetitum quia malum* si riconosce nel giure punitivo un *malum quia vetitum*, senza che l'Etica protesti nel veder aggiunti nuovi divieti ai suoi per pura creazione dell'autorità civile, così nessuna religione avrà diritto di lagnarsi se, fermi i suoi precetti e i suoi divieti, lo Stato per ragioni sue proprie inibisca per di più ciò ch'essa invece consente. Il nodo della questione si riduce quindi al decidere se in qualche caso almeno il mosaismo, quale si trova oggi praticato in Italia, imponga come dovere religioso imprescindibile il divorzio.

Ecco appunto ciò che io nego, e, se riuscirò a provarlo, cadrà in via assoluta l'accusa che gli avversarî muovono alla vigente legge civile, accusa che potrebb'essere fondata soltanto nel caso opposto. Ed anche allora non dico senz'altro che *sarebbe*, ma che *potrebbe* essere fondata l'accusa. Perchè qui entra in campo il secondo dei quesiti dianzi proposti, se cioè la regola sui rapporti tra la legge civile e i precetti dei singoli culti, che ormai sappiamo esser quella di non imporre ciò ch'essi vietano, nè di vietare ciò che essi impongono, abbia a ritenersi assoluta o ristretta anch'essa entro determinati confini. Ora io credo che quale norma assoluta, indeclinabile, non la si possa considerare nemmeno dai più scrupolosamente devoti al principio della libertà di coscienza. Chè ogni libertà ha i proprî limiti, segnati dalle esigenze dell'ordine pubblico e da quei criterî di pubblica morale, che si trovano dominanti in un dato paese e in un dato momento storico e che al legislatore civile s'impongono al disopra di tutti i riguardi di religioni o di caste. Sono, come si vede, quegli stessi limiti che anche i legislatori più liberali nel regolare i rapporti di Diritto internazionale privato si videro pur costretti ad opporre all'azione della legge

straniera nel proprio Stato (Art. 12 Dispos. prelim. del Cod. civile del Regno). Così, per esempio, è certo che, se ci fossero tra noi seguaci di quelle religioni idolatre che richiedono sacrifici umani o tra le forme del proprio culto annoverano la prostituzione sacra, simili pratiche potrebbero, anzi dovrebbero esser loro inibite dalla legge civile. Reco esempi così recisi per meglio chiarire il mio pensiero, e non perchè io intenda senz'altro di mettere in un fascio con simili inumani ed immorali precetti quello di una religione che eventualmente imponesse in casi gravi il divorzio. Voglio dire soltanto che non si potrebbe ad occhi chiusi accettare tale massima pei cittadini seguaci di siffatta religione, ma si dovrebbe previamente vagliarla, e respingerla anche per essi, senza scrupoli o riguardi esagerati, se apparisse, come in realtà io la credo, repugnante ai principî dell'ordine pubblico o del buon costume quali da noi in oggi si concepiscono.

Riassumendo, sono due i punti, dei quali imprendo la dimostrazione, cioè :

- 1) Che in nessun caso la religione ebraica, intesa nella sua purezza, ordina come dovere imprescindibile il divorzio o il ripudio, sicchè non può dirsi tirannica o violatrice della religione stessa una legislazione la quale, nonchè

comandarlo o permetterlo, addirittura lo proscriva senza distinzione di culti.

2) Che quando pure, per dannata ipotesi, si dovesse ammettere che in qualche caso il divorzio fosse per legge ebraica assolutamente obbligatorio, il legislatore civile, per quelle tali ragioni superiori di ordine pubblico, era in diritto e in dovere di non renderle per questa parte omaggio.

CAPO II.

Se in qualche caso per legge ebraica il divorzio sia obbligatorio.

§ 1. LA BIBBIA.

Il passo biblico fondamentale nella questione che stiamo trattando si compone dei primi quattro versetti del Cap. XXIV del Deuteronomio. — Ne do la traduzione strettamente letterale, avendo cura, per meglio accertarne la fedeltà, di riferire in nota il testo ebraico sottoponendovi parola per parola, oltre alla pronuncia, il corrispondente significato italiano (1).

(1) (א) כִּי־יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעֻלָּהּ וְהָיָה אֶסְרָא

lo im veajà uvgnalà iscià isc icah chi
non se e sarà e la praticherà donna uomó prenderà Quando (1)

תִּמְצֵא־הֵן בְּעֵינָיו כִּי־מָצָא בָּהּ עֲרוּת וְיָכַר וְכָתַב

vehadàv davar gnervád vâ mazà chi begnenàn hen dimzà
e scriverà cosa vergogna di in lei trovó poichè ai suoi occhi grazia troverà

לָהּ סֵפֶר כְּרִיתוֹת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשָׁלְחָהּ מִבֵּיתוֹ:

mibedò vesilehà bejadà venadàn cheridùd sèfer là
dalla sua casa e la manderà in sua mano e darà ripudio libello di a lei

Il passo dice: « 1. Se un uomo ha presa
 « una donna e la ha posseduta, e sarà se [essa]
 « non incontrò grazia agli occhi suoi poichè
 « trovò in lei qualche cosa di sconcio e le
 « scriverà un libello di ripudio e glielo conse-
 « gnerà in mano e la manderà via da casa
 « sua; 2. ed [ella] uscirà di casa sua e andrà

(ב) ויצאה מביתו והלכה לאיש אחר:

ahér leisc veaiedá vealchá mibedô vejazcâ
 altro d'uomo e sarà ed andrà dalla sua casa ed uscirà (2)

(ג) וישנאה האיש האחרון וכתב לה כפר כריתת ונתן

venadan cheridûd séfer lâ vehadáv aaharôn aisc usneâ
 e darâ ripudio libello di a lei e scriverà posteriore l'uomo e la odierà (3)

ביתה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון

aaharôn aisc jamûd chi o mibedô vescilehâ bejadâ
 posteriore l'uomo morrà quando o dalla sua casa e la manderà in sua mano

אשר לקחה לו לאשה: (ד) לא יוכל בעלה הראשון

arisción bagnlà juhâl lo leiscîâ lo lecahâ ascîer
 primo il suo marito potrà non (4) per donna a lui la prese che

אשר שׂלה לה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחר

aharê leiscîâ lo lajôd lecâhta lasciûv scilehâ ascîer
 dopo per donna a lui per essere a prenderla tornare l'avea mandata che

אשר השמאה כיתועבה הוא לפני יהוה

adonâi lifnê i dognevâ chi utamaâ ascîer
 ecc. il Signore dinanzi ciò abominaz. poichè fu contaminata che

« e si sposerà ad altr' uomo ; 3. e questo
« secondo marito prenderà ad odiarla e le
« scriverà il libello di ripudio e lo darà in
« sua mano e la manderà fuori di casa sua,
« o se morrà quel secondo uomo che l'avea
« presa in moglie ; 4. non potrà il primo
« marito, che l'aveva mandata via, tornare a
« prenderla per sua moglie dopo che fu conta-
« minata, poichè ciò è cosa abbominevole nel
« cospetto del Signore ecc. ».

Orbene, inteso così il citato brano non contiene una parola da cui l'obbligo del ripudio risulti. I quattro versetti formano un tutt'uno; nei primi tre è posto, per così dire, il caso con tutti i suoi dati di fatto (*protasis*); nel quarto si dà il relativo precetto (*apodosis*). Si fa cioè l'ipotesi che il marito abbia ripudiata la moglie, passata poi a nuove nozze e successivamente ridivenuta libera per morte del secondo coniuge o perchè anche da lui repudiata, e si inibisce in tal caso al primo marito di riprenderla (1). E così

(1) La grave abbominazione, che il sacro testo in ciò ravvisa e condanna, deriva dal sospetto di « un
« turpe traffico delle mogli, potendo ogni vile cedere
« per qualche tempo la sua, indi ripigiarla. » S. D. LUZZATTO, *Il Pentateuco vulgarizzato e commentato*, Vol. V
(Padova, Sacchetto 1876), pag. 185. Osserva poi il

infatti è letto ed interpretato quel passo da autorità di prim'ordine e di incontestata ortodossia ebraica. Basti citare i SETTANTA (1) gli autori degli accenti (*Bâgnali Atagnamin*) (2)

MUNK, *Palestine* (Paris, Firmin Didot 1845) pag. 205, nota 3, che il legislatore ebreo allude forse ad un uso singolare già esistente fra gli antichi Arabi e consacrato dall'islamismo, che cioè il marito non possa riprendere la donna repudiata completamente (vale a dire dietro triplice o duplice pronunziazione, in epoche diverse, della formula del divorzio secondochè essa è libera o schiava) se non dopochè ella sia stata maritata ad un altro. Anche il DARESTE scrive, a proposito di questo divieto mosaico, « ce qui est précisément l'inverse de la règle suivie en Perse et peut-être dans tout l'Orient » (nel *Journal des Savants* del 1884 a pag. 308, e precisamente in uno scritto sul « *Code rabbinique - Eben Haezer trad. en français par M. M. Santayra et Charleville.* »).

(1) È la nota traduzione greca compiuta in Alessandria d'Egitto sotto TOLOMEO FILADELFO (284-247 a. C.). — In questa parte suona così: *ἐὰν δέ τις λάβῃ γυναῖκα καὶ συνοικήσῃ αὐτῇ, καὶ ἔσται ἐὰν μὴ εὖρον χάριν ἐναντίον αὐτοῦ ὅτι εὖρον ἐν αὐτῇ ἄσχημον πρῶγμα καὶ γράψει αὐτῇ..... οὐ δύνησεται ὁ ἀνὴρ, ecc.*

(2) Essi infatti vogliono apertamente far comprendere con l'accento di gran valore (secondo nella graduatoria) che si deve tradurre il « *Vehadav* » per « *e le abbia scritto* », sì da tenere tutto in sospenso fino al quarto versetto.

il celebre ABRAVANEL (1), il grande MENDELSSOHN (2) ed ai giorni nostri ISACCO REGGIO (3), il gran Rabbino L. WOGUE, redattore capo del *L'Univers israélite* (4), il RABBINOVICZ (5) e il venerando MARCO MORTARA,

(1) Filosofo, esegeta sommo ed ultraortodosso, ISACCO ABRAVANEL (o ABARBANEL), nato a Lisbona nel 1437, lustro della seconda scuola rabbinica spagnuola, fu altresì grande uomo di Stato nei regni di Spagna, di Portogallo e di Napoli. È sepolto a Padova. Ne cita in questa parte i *Commenti*, dandone altresì la versione dall'ebraico in latino, il BUXTORF, *Dissertatio de sponsalibus et divortiis, cui accessit Isaaci Abarbanelis diatriba de excidii poena, cujus frequens in Lege, et in hac ipsa materia fit mentio* (Basileae, Sumptibus Haered. Ludovici Regis, 1652), pag. 109-110.

(2) Nella sua traduzione tedesca del Pentateuco (Vienna 1846) carta 92 (La traduzione è scritta in caratteri ebraici.).

(3) *La Legge di Dio ossia il Pentateuco tradotto in lingua italiana* (Vienna, Strauss 1821), carta 115.

(4) Nel « *L'Univers israélite* » del 1886 (XLI.^e e XLII.^e Année), in vari articoli sotto il titolo « *La question du divorce* », che avrò occasione di ricordare in seguito, precisamente nel numero 23 della XLI.^a Annata, pag. 729, n. 2 della XLII.^a, pag. 46-47, n. 3 ibid., pag. 75-76, n. 4 ibid., pag. 109-110.

(5) I. M. RABBINOVICZ, *Législation civile du Talmud*, T. I (Paris, Thorin 1880). *Introduction*, pag. XXXIII e XXXVI.

vera gloria dell' odierno rabbinato italiano (1), (2).

Senonchè è molto diffusa, e, dobbiamo confessarlo, sorretta anch' essa da forti autorità, una diversa interpretazione, per cui il

(1) Nel citato *L'Univers israélite*, XLII.^e Année (1886) num. 4, pag. 107.

(2) Il divorzio (meglio ripudio) è considerato come semplice facoltà e in nessun caso come un obbligo pel marito, giusta la Legge mosaica, dal citato SALOMONE MUNK, *Palestine*, pag. 205. Osserva poi giustamente questo Autore, che ad ogni modo « le législateur n'a pu exiger pour le divorce la preuve légale d'adultère, car cette preuve aurait fait condamner la femme à la peine de mort » (ibid., 2.^a colonna, nota 1). Onde la questione riguarda il ripudio non tanto per causa di vero e proprio adulterio, quanto per avere il marito scoperto « dans la femme un manque de chasteté. » La interpretazione che io seguo è pure adottata da un israelita ebraicista di gran valore, che non posso collocare tuttavia fra gli ortodossi, cioè DAVIDE CASTELLI, *La legge del popolo ebreo* ecc. (Firenze, Sansoni 1884), pag. 291 e passim. Volendo poi tener conto di autorità non ebraiche, noteremo nel senso nostro il BUXTORF, *Op. cit.*, pag. 109 e i molti da lui addotti, fra cui è degno di particolare menzione CALVINO; inoltre J. D. MICHAELIS, *Mosaïsches Recht*, II Th. (Biehl, 1717), § 119, pag. 233 e segg., GUIL. ZEPPER, *Legum mosaicarum forensium succincta explanatio, recensuit, notisque auxit* JOH. HENR. SCHRAMMUS, ed. 3.^a Herbornae Nassavior., typ. et sumpt. Nicolai Andreae 1714), Lib. 4. Cap. 17, n. 23, pag. 390

primo versetto formerebbe una proposizione principale a sè, e i tre rimanenti un periodo staccato, nel quale soltanto il sacro legislatore si occupa del caso sovraenunciato. Traducono cioè nel modo seguente (1):

1. Quando taluno avrà pigliato una donna,

391, E. F. C. ROSENMÜLLER, *Scholia in Vetus Testamentum*, Vol. I. (Lipsiae, Barth 1828), p. 764, W. M. L. DWETTE, *Lehrbuch der hebräisch-jüdischen Archäologie* (4.^o Aufl., bearb. von Dr. F. J. RAEBIGER, Leipzig, Vogel 1864) § 158, pag. 218-219. Non so finalmente se fra le autorità ebraiche o non ebraiche debba collocarsi l'anonimo traduttore della Bibbia in spagnuolo, ediz. di SALOMONE PROOPS, Amsterdam 5522 (1762 dell'era volgare), il quale traduce: « Quando tomàre varon muger y la maridàre, y será si no hallàre gracia en sus ojos, que halló en ella descobertura de cosa, y escrevirà a ella carta de divorsio y darà en su mano etc... no podrá su marido etc. » Sono riuscite vane le mie ricerche per sapere se questo traduttore spagnuolo fosse o no israelita. Lo STEINSCHNEIDER, *Catalogus librorum hebraic. in Bibl. bodleiana* (Berolini 1852-1860), col. 195, cita due edizioni di una bibbia ebraico-spagnuola che presume dovuta a DAVID KIMCHÌ, ma non la nostra, che trovai invece catalogata solo nel GRAESSE, *Trésor des livres rares et précieux*, T. I (Dresde, Kuntze 1859), pag. 387, ma senza alcuna dilucidazione circa l'anonimo traduttore.

(1) Cito dietro la già menzionata versione di S. D. LUZZATTO, che è certamente una delle più forti autorità in questo senso. Adde il RASCHÌ, che commenta « e la manderà di casa sua »: ha dovere di ripudiarla

e ne sarà divenuto marito, e quella poi non incontri la sua grazia, avendo egli trovato in essa qualche cosa di sconcio, le scriverà una carta di ripudio e gliela darà in mano e la manderà via di casa sua. 2. Se poi ella uscita di casa sua, va e si sposa ad altro uomo; 3. ed il secondo marito prende a odiarla, e le scrive una carta di ripudio e, datagliela in mano, la manda via di casa,

e scacciarla dappoichè non gli piace », L. PHILIPPSON, che traduce le parole « *Vechadár là* »: « *Schreibe er ihr* », dunque in tōno imperativo (*Die israelitische Bibel*, I. Th. (Leipzig, Baumgärtner 1844), pag. 397), il rev. ISACCO TEDESCHI, Rabbino di Ancona, (nel « *L'Univers israélite* del 1886, XLII Année, numero 2, pag. 45-46 e n. 4, pag. 109-110. Ma v. *infra*, pag. 29 nota 1, in che senso egli intenda il comando) e il dott. KLEIN (ibid. n. 3, pag. 74). È poi questa, come vedremo, la interpretazione talmudica (*Sotà* VI, I, e Talm. bab. *Gittin*, carta 90 a). Quanto alle autorità non ebraiche in questo senso cfr. il Buxtorf, *loc. cit.* - Notevoli LUTERO e il DIODATI nelle rispettive loro traduzioni. Senonchè il DIODATI, pur traducendo « Quando alcuno ecc., scriva il libello di ripudio e diaglielo in mano, e così mandila fuor di casa sua, » nel Commento scrive: « *Mandila, c. possala rimandare,* » che accennerebbe all'opinione nostra del ripudio meramente facoltativo. (DIODATI, *I commenti alla Sacra Bibbia* ricavati dalla edizione ginevrina del MDCXLI, Firenze, Barbera 1880, Vol. I, pag. 194-195). Veggasi finalmente la *Vulgata* e dietro di essa naturalmente il *Martini*.

ovvero muore quel secondo uomo che aveala presa in moglie; 4. il suo primo marito, che l'avea mandata via, non potrà tornare a prenderla per sua moglie dopo che fu contaminata, perchè ciò è cosa abbominevole innanzi al Signore ecc. »

Se si accoglie tale versione, evidentemente nel 1.^o versetto si contiene non più una proposizione condizionale e incidente, ma principale e precettiva per ciò che concerne il ripudio. Ora quali sono gli argomenti grammaticali e logici su cui si fondano questi interpreti nell'allontanarsi dalla versione letterale? Grammaticalmente parrebbe facesse loro ostacolo insormontabile la copulativa *e*, che riscontrasi nella parola *Vechedav* (E *le scriverà* una carta di ripudio ecc.) Essi devono infatti cancellarla addirittura per tradurre « Quando taluno avrà pigliato una donna ecc..... *le scriverà* una carta di ripudio ecc. » Altro scoglio sembra erigersi loro contro nella parola « *Vejazeà* » con cui comincia il 2.^o versetto. Essa infatti significa « *ed uscirà* » : e sta bene per noi che teniamo tutto in sospenso dal 1.^o versetto al 4.^o : non così per gli avversari, che, considerato il primo versetto come proposizione a sè, devono tradurre quella parola « *e se uscirà* » per poter cominciare con essa la nuova

proposizione, aggiungendovi dunque arbitrariamente un *se*.

Però e di quella soppressione della copulativa, considerata come pleonismo, e di questa ultima aggiunta, per la quale, tutto all'opposto, essa verrebbe ad acquistare il significato rafforzato di *E SE*, gli avversari danno ragione allegandone altri esempi che la lingua ebraica fornisce. Ma io rispondo che sarebbe per lo meno assai strano che proprio nel nostro passo ricorressero entrambe queste specialità nell'uso della copulativa *Var* per le due parole *Vechadáv* e *Vejazeà*. Inoltre che la *Var*, oltrechè come vera e propria e semplice copulativa, possa essere adoperata anche nei modi predetti, non porta a concludere che lo sia nel caso concreto, salvochè ragioni poderose impongano simile speciale interpretazione.

Siamo dunque portati ad esaminare le ragioni logiche addotte dai nostri avversari, coi quali infatti potremmo consentire sul terreno grammaticale allora soltanto ch'essi riuscissero a provarci che, adottando la traduzione letterale più genuina e spontanea, il passo non avrebbe senso, o non soddisfacente, o condurrebbe a risultanze assolutamente inaccettabili.

Orbene, che cosa dicono essi a questo proposito? Essi osservano che nel Pentateuco non ci sono altri passi all' infuori del nostro che disciplinino il ripudio: sarebbe quindi strano che i dettagli sovr'esso, cioè i casi e le formalità del ripudio, fossero indicati solamente in via incidentale, come avviene con quell' interpretazione (la nostra) che tiene tutto in sospeso fino all' ultimo versetto, nel quale ravvisa la sola prescrizione biblica in tema di ripudio (divieto di risposare la donna repudiata, se divenuta vedova o repudiata da un secondo marito) (1). Fu altresì notato che Mosè, generalmente tanto conciso, non avrebbe certamente ripetuto due volte gli stessi dettagli d' esecuzione in una sola frase incidente, se questi dettagli stessi non dovessero essere eseguiti alla lettera (2).

Contro il primo argomento è stato giustamente obbietato ch'esso racchiude una vera petizione di principio. « Se la legge di Mosè istituisse a priori la facoltà di ripudio, questa facoltà sarebbe infatti il punto principale. Ma, poichè nella nostra ipotesi essa esisteva di già, e Mosè vuole statuire sopra un caso

(1) Cfr. TEDESCHI, *loc. cit.*

(2) KLEIN, *loc. cit.*

particolare, necessariamente questo caso sarà per lui il principale, e l'altro non sarà che un preambolo, cioè una frase incidente o subordinata. » (1) In altri termini non dobbiamo forzare la lettera del passo in questione, tanto per avere un testo che mancherebbe altrimenti nella legislazione mosaica, il quale espressamente e imperativamente disciplinò gli estremi del ripudio, chè non è questo un istituto da Mosè introdotto, bensì preesistente e (aggiungo io) da lui semplicemente tollerato, come vedremo in seguito. Nessuna meraviglia adunque ch'egli ne parlasse in via incidentale, per giungere a quel precetto ch'egli veramente per la prima volta dettava, cioè la proibizione di riprendere la donna già repudiata, se passata nel frattempo a seconde nozze e rimasta vedova o repudiata dal secondo marito.

Meno ancora, se è possibile, persuade la seconda argomentazione avversaria. Quella ripetizione, quella insistenza sui dettagli del ripudio, osserva il Rabbino WOGUE (2),

(1) WOGUE, cit. *L'Univers israélite*, XLII, num. 2, pag. 46.

(2) *Loc. cit.* (*L'Univers israélite*, XLII, num. 3, pag. 75-76).

appar necessaria, sia che si accolga l'una, sia che si accolga l'altra interpretazione. Infatti, anche interpretando al modo nostro, importava bene mettere in rilievo che il divieto enunciato nell'ultimo versetto e che costituirebbe la prescrizione mosaica, di cui tutto il resto è la premessa, presuppone un repudio *regolare e formale* sia da parte del primo, sia da parte del secondo marito. La economia della legge sarebbe questa: « Se A ha dato il repudio *secondo le regole*, e la donna quindi sposò legittimamente B, e questi in seguito la repudia, *anche esso in tutta regola*, A non potrà riprenderla ecc. » « Aggiungasi, conclude il Wogue, che Mosè è tutto fuorchè conciso. Se lo è abbastanza nei volumi anteriori, lo è poco nel Deuteronomio, il che costituisce anzi uno dei motivi o pretesti che la critica moderna invoca per negargli la paternità di questo libro. »

Tanto in risposta agli argomenti degli avversari. Ma io credo per di più che ce ne siano di poderosi in favor nostro. Anzi tutto soffermiamoci un momento sulle parole « *chi mazà vâ gnervâd davâr* » poichè trovò in essa qualche cosa di sconcio — *propter aliquam foeditatem* (Vulg.). Debbo a questo proposito ricordare il famoso dissidio esistente

in questo come in tanti altri punti fra HILLEL il vecchio e SCHAMMAI (una specie di Labeone e Capitone della Sinagoga) e le rispettive Scuole (paragonabili ai proculeiani ed ai sabiniani) (1). È noto cioè che, mentre SCHAMMAI intendeva quelle parole nel senso di una mancanza di castità da parte della donna, sì che potesse dubitarsi della sua fedeltà coniugale, HILLEL vi dava invece un significato così largo da ravvisare qual titolo di ripudio qualunque, sia pur futile, motivo per cui la moglie spiacesse al marito; sicchè questi, per esempio, potesse dire che avea trovato in essa *gnerrád darár* (aliquam foeditatem) per ciò solo che avea lasciato bruciare le vivande destinate al desco di lui. E Rabbi AKIVÀ andava anche più oltre, dicendo che il caso cui allude il passo biblico, che cioè la donna spiacesse al marito, si verificherebbe persino allora che, pur non essendo ad essa imputabile la benchè minima colpa, egli ne avesse trovata

(1) V. in particolare sul grande HILLEL, che fu maestro di CRISTO, I. TRÉNEL, *Vie de Hillel l'ancien*, in un Volume edito nel 1867 a Parigi, tipi Guérin, e contenente il *Rapport sur la situation morale du Séminaire israélite*, del quale il TRÉNEL, Gran Rabbino, era allora Direttore.

un'altra che gli andasse più a genio (1). Orbene, io dico, vi par egli possibile che questa disputa sulle *cause* del ripudio si facesse partendo dal punto di vista che al ricorrere di esse il ripudio fosse, non una semplice facoltà, ma addirittura un obbligo pel marito? Stupisce già abbastanza che HILLEL, il celebre maestro di CRISTO, giungesse fino ad ammettere il *diritto* di ripudiare la moglie per così lievi motivi ed AKIVÀ per mero capriccio: ma sarebbe addirittura enorme il pensare che, al presentarsi di un tal capriccio o di cause tanto risibili, quei Maestri facessero *obbligo* all'uomo di rimandare (uso una dolce espressione di MALACHIA (2)) la compagnia della sua giovinezza. La questione dunque fra le due Scuole non poteva essere che questa: in quali casi *si potesse*, non in quali casi *si dovesse* ripudiare la donna: e quindi la stessa grave causa ammessa come unica da SCHAMMAI non poteva pure agli occhi suoi costituire che un titolo di ripudio facoltativo.

Ma vi ha, a mio giudizio, un altro argomento desunto dal testo biblico per negare

(1) Talmud babilonese, *Gittin*, carta 90 a.

(2) MALACHIA, II, 15.

in qualsiasi caso l'obbligatorietà del ripudio. Sia cioè qual si voglia il significato delle parole *chi mazà vò gnervád davár* (*propter aliquam foeditatem*, Vulg.) poichè trovò in essa qualche cosa di sconcio, adottisi cioè la spiegazione di HILLEL o quella di SCHAMMAI (certo più plausibile e non inconciliabile con l'idea di un comando), sta il fatto che a prendere quel primo versetto come per sè stante, sì da ravvisarvi contenuta una norma *imperativa del ripudio*, osta assolutamente il modo onde le circostanze di fatto vi sono enunciate. Se questo infatti avesse ad esserne il significato, il sacro testo non avrebbe detto « l'uomo dia il libello di ripudio alla moglie e la mandi via dalla sua casa *se ella non incontrò grazia agli occhi suoi* PERCHÉ trovò in lei qualche cosa di sconcio, ma avrebbe detto che la deve ripudiare SE TROVÒ IN LEI qualche cosa di sconcio. Infatti sarebbe questa sconciezza obbiettivamente considerata, e non già la subbiettiva impressione da essa prodotta ed eventualmente varia da marito a marito, quella che avrebbe dovuto razionalmente costituire il motivo dell'*obbligo*. Rimessa invece, com'è nel testo, all'apprezzamento del marito (*se non incontrò grazia agli occhi suoi*) e non all'intrinseca natura dei fatti (cioè dell'*aliqua foeditas*) la

considerazione delle circostanze da cui dipende l'applicazione della legge, non si può evidentemente, senza ammettere una contraddizione in termini, ravvisare in siffatta legge un comando per lui. Posto infatti che la donna continuasse a incontrar grazia agli occhi suoi ad onta di quell'*aliqua foeditas*, non si sarebbe più nell'ipotesi testuale, ed egli potrebbe impunemente tenerla seco. E allora a che cosa si riduce, io domando, la pretesa ingiunzione biblica di ripudio?

Ma io voglio finalmente e per un momento concedere che tutte le ragioni grammaticali e logiche addotte sin qui non abbiano verun peso; che dunque il primo versetto del passo in questione debba prendersi come per sè stante. Ebbene, neppure allora io sarei costretto a leggervi un comando di ripudio, trovando più razionale, e non disforme del resto dalla lettera, il ravvisarvi contenuto un semplice precetto di forma. Mosè avrebbe detto: « Se la donna non trovi grazia agli occhi del marito perchè ecc., le scriva il libello di ripudio ecc. » Ora quale è la conseguenza del non trovar grazia la donna presso il marito? La conseguenza è la volontà che sorge nel marito di ripudiarla; onde, sostituendo l'effetto alla causa, gli è come se il passo dicesse « *Se il marito*

vuole ripudiare la moglie perchè ecc., *lo faccia scrivendo un libello di ripudio.* » Facoltativo dunque sempre il ripudio, ciò che sarebbe *ex novo* prescritto sarebbe di effettuarlo mediante libello (1). Ma tuttocìò, ripeto, in via molto subordinata, chè io resto fermo nell' assunto doversi tutto tenere in sospeso sino al quarto versetto.

La conclusione a cui siamo giunti nello esame del famoso passo consuona col concetto elevatissimo del matrimonio proprio della Sacra Scrittura. Non ho che a ricordare i versetti 22 a 24 del Capitolo II della Genesi, ove il carattere indissolubile del vincolo coniugale ha trovata la espressione più completa e più alta che siasi mai immaginata nel

(1) Che sia dovuta a Mosè l'introduzione della forma scritta del ripudio è opinione sostenuta da taluni (Vedi *infra*, pag. 32 nota 1), i quali però non si curano di ragionarla nel modo da me tentato. Il solo che vi si accosti è il rev. TEDESCHI (*L' Univers israélite* cit.), al quale il WOGUE fa l'accusa di aggiungere di suo capo qualche cosa al testo col tradurre « Se taluno è disgustato di sua moglie *e se la vuole ripudiare* scriva ecc. » L' obbiezione cade quando, dietro l'osservazione da me fatta nel testo, che si troverebbe cioè qui indicata la causa per l'effetto, si traducesse senza più « Se taluno vuole ripudiare la moglie, scriva ecc. »

concetto di fusione degli sposi in una sola persona (1). Onde a ragione il MUNK ha scritto che il divorzio, permesso dal punto di vista del Diritto, è moralmente disapprovato dalle parole della Genesi (2). Giova inoltre riflettere come le Sacre Carte raffrontino al matrimonio l'alleanza di Dio con Israele. Questa alleanza, cedo la parola al BLOCH (3), « Dio stesso si degnò qualificarla col titolo di matrimonio, mettendo in bocca del suo Profeta queste parole d'ineffabile tenerezza « Io ti sposerò per tutta l'eternità » (OSEA II, 21, V. pure ISAIA L, 1 GEREMIA III, 1, EZECHIEL XVI, 8). Parimenti la trasgressione dei Suoi comandi, l'infedeltà verso Dio e verso la Sua Legge sono espresse e stigmatizzate col nome di *adulterio*. Il sublime cantico di SALOMONE, il *Scir Ascirim*, è un divin cantico di amore che celebra la promessa matrimoniale,

(1) Narrata nei versetti 22 e 23 la creazione della donna, tale che l'uomo potè dire « Questa è osso delle mie ossa e carne della mia carne », il 24 conchiude « Quindi è che uno lascia suo padre e sua madre e si attacca [con affetto costante] a sua moglie, e divengono una sola persona » (trad. S. D. LUZZATTO).

(2) *Op. cit.*, pag. 205.

(3) *Del matrimonio israelitico*, versione italiana del Rabbino ASCOLI, per nozze Del Vecchio-Borghi (Ferrara, Bresciani 1861), pag. 17-18.

l'unione cioè della Legge col popolo eletto e l'angelica felicità ch'essa sparge in terra e in cielo. Così pure la santa solennità del Sabato, la festa dell'Eden israelitico, viene salutata dalla Sinagoga col soave poema « Vieni o mio benamato, presentati alla tua fidanzata; il Sabato è per comparire, andiamo a riceverlo! » Ed i Profeti, onde dipingere l'amore del Signore per Israele, non trovarono altra immagine più pura e brillante dell'amor coniugale. Quanto adunque, conclude il BLOCH, il matrimonio dev'essere sacro agli occhi dell'uomo, se è tanto grande e augusto all'occhio dell'Eterno, giacchè esso serve di simbolo a rappresentare la Santa alleanza della Fede, l'unione fra Dio e l'umanità! » Ed io soggiungo che la perpetuità, come è il carattere di quest'alleanza fra Dio e Israello, simile a quella che poi il Cristianesimo ammise fra Cristo e la Chiesa, così doveva concepirsi quale elemento proprio del matrimonio, su cui simbolicamente la si foggiava. Io ti sposerò per tutta l'Eternità, fa dire il Profeta al Signore verso il Suo popolo. E quindi per tutta l'eternità dovea concepirsi stretto, nella sua originaria purezza, anche il vero e proprio coniugio (1).

(1) Di recente questo argomento dell'alleanza

Il ripudio è istituito anteriore alla Legge del Deuteronomio (1), non è pertanto che un male che Mosè dovette tollerare a scanso di mali maggiori, come gli toccò di subire altri istituti, pur repugnanti all'ideale etico-religioso della Divina Legge, quali la schiavitù, la poligamia. Nè sono io, profano, che mi permetto tali raffronti: li traggo da un'autorità religiosa di prim'ordine, cioè dall'opera sulla schiavitù secondo la Bibbia ed il Talmud dell'Ecc.^{mo} ZADOC KAHN, oggi Grande

fra Dio e Israello, concepita qual matrimonio, fu pure utilizzato dal LABANCA in un articolo intitolato *Il divorzio* nel *La Cultura* Anno II (Nuova serie), numero 13-14 (2-9 Aprile 1893, pag. 260-269), pag. 262.

(1) Come risulta dalla menzione di donne repudiate contenuta in Libri del Pentateuco che precedono (Levit., XXI, 14, Num., XXX, 9). Cfr. su di ciò le giuste osservazioni di GIOVANNI SPENCER (IOH. SPENCER, *De legibus Hebraeorum ritualibus earumque rationibus* (Tubingae, Cottae 1732) T. II, L. III, Cap. II, Sect. III, pag. 653). La novità dovuta a Mosè, secondo questo Autore, consisterebbe nell'aver egli introdotta la formalità del libello (pag. 654). È questa opinione di altri molti, pur fra gli ortodossi segnaici dell'ebraismo, p. es del MUNK, *Op. cit.*, pag. 205; onde l'Arciprofeta, lungi dall'imporre mai il ripudio, avrebbe il merito di averlo frenato con l'esigere certe modalità di forma. Cfr. *supra*, pag. 28-29.

Rabbino di Francia. « La loi de Moïse, egli scrive, a su admirablement faire la part des faiblesses humaines et céder aux exigences du temps. Elle tolère, par exemple, la polygamie, à la quelle elle est évidemment défavorable; elle autorise le divorce qu'elle entoure dans la pratique de toutes sortes d'entraves. Il en est de même de l'esclavage etc. » (1).

Nè ho bisogno di ricordare quante fossero e come minuziose le formalità volute dai Dottori per un regolare libello sotto pena di nullità, allo scopo di diffcultare il ripudio e richiamare ben bene lo sposo, che ne faceva domanda, alla gravità di un simile passo, visto tutt'altro che di buon occhio. Questo disfavore verso il divorzio è stato, per tacer d'altri, recentemente confermato

(1) Z. KAHN (allora Rabbin adjoint à M. le Grand-Rabbin de Paris), *L'esclavage selon la Bible et le Talmud, Thèse présentée à la Commission d'examen du Séminaire israélite pour l'obtention du diplôme supérieur* (Paris, Guérin 1867). Occupa le pagine 61-202 del volume, già altra volta da me citato, contenente la Relazione sulla condizione morale di quel Seminario, seguita dalla Vita di HILLEL il Vecchio del Gran Rabbin TRÉNEL, e trae quindi anche maggiore autorità dall'occasione e dal luogo in cui fu pubblicata. Il brano da me riferito leggesi a pag. 64.

dall'autorità non dubbia di un altro Rabbino, l'Ecc.^{mo} LEONE RACAH, il quale dichiara: « La religione ebraica, per bocca dei più autorevoli interpreti, i Dottori della Misnà e del Talmud, si mostra tanto alla donna favorevole anche riguardo al divorzio, che, pur ammettendolo, perchè ammesso nel Pentateuco, lo reputa come un fatto doloroso, come una grande sciagura. Tra i molti dettati che potremmo citare, basti il seguente: « Quando uno ripudia la moglie, l'altare stesso versa lagrime. » *Ed è il divorzio tanto dai nostri Maestri deplorato, che, pur d'evitarlo, concedono in certi casi d'infrangere talune delle prescrizioni di legge* » (1).

E infatti nel Talmud babilonese, al trattato *Sanedrin*, si legge, a proposito di re DAVIDE, che gli fu permesso di restar solo con ABISAG, la Sunamita (sebbene con una ragazza com'essa era non sarebbe stato permesso), ma non invece di ripudiare neppure una delle sue mogli. Su di che osserva RAV SCIAMEN figlio di ABÀ: Vedi come è odioso l'atto del divorzio (2).

(1) *Gli Israeliti e il divorzio nel Corriere israelitico*, Anno XXX, n. 3, del 31 Luglio 1891 (p. 53-57), (Trieste, tip. Morterra 1891), pag. 55.

(2) *Sanedrin*, carta 22 a.

E il MIELZINER, parlando della già ricordata disputa fra SCHAMMAI ed HILLEL, soggiunge: « In legal respects the opinion of the school of HILLEL prevailed; but divorce was morally disapproved of by the rabbis in general » (1).

Ma la più diretta e solenne attestazione in questo senso ce la porge la Bibbia stessa in un passo del Profeta MALACHIA, cioè nel versetto 16 del Capo II, dato che se ne accolga la versione che ne danno ebraicisti valorosi ed ortodossi, quali il PHILIPPSON (2) il BLOCH (3), il compianto DELLA TORRE (4) il LOLLI (5), per tacere di quelli che non

(1) *Op. cit.*, pag. 119.

(2) *Op. cit.*, II Th., pag. 1538. Traduce precisamente « Denn Er hasset das Scheiden. »

(3) Cit. dall'ASCOLI, loc. cit. « Io abborro il divorzio, dice l'Eterno, l'Iddio d'Israele ».

(4) *Nuovi studi sulla donna israelita* (Padova, Bianchi 1864), pag. 38. Dice che il ripudio è dichiarato dal Profeta « odioso a Dio ». Va altresì notato com'egli, pur favorevole alla dissolubilità del matrimonio, riconosca tuttavia (ibid.), che « la legge mosaica lasciò sussistere ma non istituì il divorzio. »

(5) *La Sacra Bibbia volgarizzata da S. D. LUZZATTO e continuatori*, (Rovigo, Minelli 1868) Traduce: « Perocchè Egli [Iddio] odia chi rimanda [la moglie], dice il Signore, Dio d'Israele, ecc. »

appartengono alla mosaica fede (1). I due precedenti versetti flagellano con aspra invettiva chi usa slealtà contro la moglie, e il sedicesimo in esame lo motiva dicendo: « *Poichè il Signore odia chi la rimanda* ».

Senonchè questo passo, che per la importanza della fonte da cui proviene e per l'ordine cronologico io avrei dovuto porre in prima linea in questa dimostrazione dello sfavore ond'era circondato il ripudio, lo ho invece riservato per ultimo poichè esso si è prestato a ben diversa interpretazione, sulla quale conviene pure trattenersi un istante. Le prime parole di quel versetto **כִּי שִׂנְא שְׂרָלָהּ** (Chi sanè scialáh) sono cioè da altri tradotte così: Se egli (il marito) la odia, la rimandi (2). Non entro nell'esame delle ragioni grammaticali per cui sembrami preferibile la prima versione, non mi soffermo

(1) Basterebbe per tutti il BUNSEN (*Bibelwerk*), il quale traduce « Denn ich hasse das Entlassen. » Adde il MARTIN, *La Sainte Bible* (Bruxelles, 1885), che traduce: « Car l'Eternel, le Dieu d'Israël, a dit qu' il hait qu' on la renvoie. »

(2) In questo senso vanno segnalati la *parafrasi caldaica*, i SETTANTA, il KIMCHÌ, la *Vulgata*, LUTERO e il ROSENMÜLLER, *Op. cit.*, Part. VII, Vol. 4., pag. 416 e segg.

nemmeno a dimostrare ch'essa trova appoggio nel contesto, cioè in tutto l'assieme del pensiero del Profeta. Basta infatti al mio assunto l'aver provato come dei rabbini, certo non sospetti di poca osservanza all'avita fede, non siansi peritati di leggere perfino in uno dei Profeti la riprovazione del ripudio, mentre invece all'assunto contrario, che cioè il ripudio fosse nientemeno che comandato in taluni casi, non soccorre per nulla il passo di MALACHIA nemmeno se lo si intenda nel modo da noi respinto. Infatti, anche ammessa tale interpretazione, il Profeta non prescriverebbe il ripudio in via assoluta, ma verrebbe a dichiarare sol questo, che, piuttosto che usare slealtà alla donna e renderle con l'odio angustata la convivenza, sarà meglio rimandarla (*Che se pur l'odia*, rimandila, DIODATI (1)).

Non vogliamo abbandonare la Bibbia senza dire una parola di un ultimo passo che, letto come sta nella *Vulgata*, parrebbe prestarsi alla tesi da noi sin qui combattuta.

(1) Così nella 2.^a edizione. Chè invece nella prima del 1607 il DIODATI aveva adottata addirittura la interpretazione da noi seguita, traducendo: « Perciò ch'egli odia che si mandi via, ha detto il Signore, Iddio d'Israele. »

Alludo ai PROVERBI, Cap. XVIII, 22, di cui il tenore, appunto secondo la *Vulgata*, è il seguente: « Qui invenit mulierem bonam, invenit bonum et hauriet jucunditatem a Domino. — *Qui autem tenet adulteram (mulierem) stultus est et impius* ».

Se il proverbio suonasse proprio così, noi dovremmo riconoscere che costituirebbe un argomento biblico assai forte contro il nostro assunto, chè, di fronte all'esplicita dichiarazione di empietà nel fatto di *tenere l'adultera*, non saprei quanto potesse reggere la scappatoia dell'ALIBRANDI che scrive: « Qui certamente non si parla di scioglimento del vincolo coniugale ed il biasimo inflitto in termini generali deve intendersi con discrezione » (1). Ma gli è che nel testo originale, quale dagli Israeliti è accolto, figura il primo periodo, che decanta la sorte di chi trovò una buona compagna, e manca affatto il secondo, che qualifica stolto ed empio chi tiene seco l'adultera (2). È questa una pura glossa,

(1) V. la recensione che l'ALIBRANDI ha pubblicata su CAUVIÈRE, *Le lien conjugal et le divorce in Studi e documenti di Storia e Diritto*, XII (1891), pag. 395.

(2) Ecco p. es., com'è tradotto dal compianto Rabbino D. G. VITERBI il passo in questione nella citata Bibbia volgarizzata da S. D. LUZZATTO e con-

di ignota origine, *lacinia, quae unde ducta sit haud constat*, come la chiama il ROSENMÜLLER (1), e, qualunque sia il valore che ad essa voglia annettersi come sintomo di una corrente di idee formatasi fra i commentatori della Bibbia, è certo che non ne ha alcuno per chi consideri la Sacra Scrittura nel genuino testo ebraico, com'è precisamente nostro attuale proposito.

Concludendo, la Bibbia autorizza, ma in nessun caso impone il ripudio, ed anzi ci sono, a nostro avviso, argomenti a sufficienza per ritenere ch'essa lo tolleri semplicemente come il minore dei mali, date le condizioni del popolo ebraico ai tempi di Mosè, ma dunque sempre come un male. Sicchè anche un buon israelita può in questa parte sottoscrivere alle parole di CRISTO secondo SAN MATTEO nel famoso versetto 8 del Cap. XIX in risposta ai farisei « Propter duritiam cordis vestri permisit Moses.... sed ab initio non erat sic ».

tinuatori: « Chi ha trovato una (buona) moglie ha trovato un (vero) bene ed ha (con ciò) ottenuto un favore da Dio. »

(1) *Op. cit.*, Part. IX, Vol. I, pag. 479. L'aggiunta in questione trovasi anche nei *Settanta*, ma resta sempre un'incognita la fonte da cui essi a loro volta la hanno tratta.

§ 2. IL TALMUD.

Vittoriosi sul terreno biblico (il che per verità non è poco), dobbiamo invece confessare la nostra sconfitta in faccia al Talmud. Per il *Schulchan Gnaruch*, che del Talmud è un estratto dovuto allo spagnuolo GIUSEPPE KARO (1488-1575), e precisamente nella parte che s'intitola *Even a Gnezer*, vi è un caso in cui vien dichiarato obbligatorio il ripudio, sì da doversi pronunciare d'ufficio anche contro volontà delle parti. È il caso di adulterio della moglie debitamente accertato od anche gravemente sospettato per la condotta e le pratiche di lei (1). Ebbene, diranno i nostri avversari, ecco dove l'odierna legislazione civile diventa tirannica: gli israeliti italiani, vincolati ai precetti talmudici non meno che ai biblici, dovranno per gli effetti civili conservare il vincolo matrimoniale anche in questo caso in cui la religione prescriverebbe di scioglierlo. Come uscirne altrimenti che accogliendo nella legislazione civile il divorzio?

(1) XI, 1; CXV, 4, 7, 8; CXIX, 4.

Io qui sono fortemente tentato di porre anzitutto la questione pregiudiziale, se cioè nello stato presente del giudaismo fra noi si possa proprio dire che gli israeliti italiani *si sentono vincolati* ai precetti talmudici in pari grado e con pari forza che ai biblici. Il Talmud, che della Legge scritta (Torà) è l'esplicazione dottorale e tradizionale, uffizialmente non mai stata chiusa, può ben dirsi un emporio delle più disparate sentenze. Opera di secoli, dove ogni generazione, a mezzo dei suoi maestri e studiosi, ha liberamente deposto il proprio contributo, senza il controllo di una suprema autorità disciplinare, senza regole di gerarchia, contiene tesori preziosissimi di sapienza, di religione, di morale, ma ribocca altresì necessariamente di contraddizioni e di regole che oramai hanno fatto il loro tempo. È, si può dire, sconosciuto alla turba dei fedeli, pur intendendo parlare di quelli che non abbiano trascurato nella loro giovinezza nè lascino trascurare dai loro figli lo studio delle sacre carte; chè come tali si leggono nei templi e nelle scuole si insegnano soltanto i libri immortali del Pentateuco e (se pur vi si giunge) qualche altra parte della Bibbia. Fra gli stessi rabbini, ai quali del resto manca ogni e qualsiasi autorità sacerdotale sicchè

per nessun atto della vita religiosa è necessario il loro intervento (1), non sono molti quelli che sappiano perfettamente orientarsi in quel labirinto, e possano con sicurezza segnare i confini fra le prescrizioni tal-mudiche da ritenersi tuttora imperanti e quelle oramai obsolete, che in quel gran corpo di dottrine e di norme rimangono come organi del tutto atrofizzati (2). È proprio questa adunque una tal sorgente di verità religiose che si possa dire tenuta oggidì fra gli israeliti italiani in quel conto in cui la si tenne in altri tempi, o la si tiene ancora in paesi di civiltà diversa? Se lo sviluppo del Talmud, anzichè arrestarsi col celebre RAMBAM (MOISÈ MAIMONIDE) come pur troppo avvenne *di fatto*, benchè ufficialmente (già lo avvertii) non se ne sia proclamata mai la chiusura, se questo sviluppo, io diceva, avesse continuato con sempre ugual progressione, chi ci assicura che l'obbligo del divorzio in

(1) Cfr. L. DELLA TORRE, *Il Rabbinato e i Rabbini* (Padova, Bianchi 1856), passim, ma specialmente a pag. 4 e 15-16.

(2) Osservazioni in molta parte giuste sullo odierno valore del Talmud fa A. LEROY-BEAULIEU, *Les Juifs et l'antisémitisme-Israël chez les nations* (Paris Levy 1893), pag. 35 e 158.

caso di adulterio vi sarebbe rimasto indiscusso? O non è a credere piuttosto che sotto l'influenza della civiltà ognora crescente, meglio penetrati dell'idea del perdono tanto più santa quanto più grave è l'offesa, i nuovi Dottori della Sinagoga avrebbero finito col proscrivere quell'obbligo, non fondato, come dimostrai, nelle sacre carte, o per lo meno con l'eluderlo, inventando uno di quei tanti espedienti onde la Teologia in tutte le religioni è stata sempre largamente feconda? (1) Non si sarebbe fatto con ciò che proseguire in quella evoluzione, la quale aveva già portato i talmudisti a diffidare sempre più i divorzi col circondare l'atto di ripudio (*Get*) delle più minute meticolose forme, tutte richieste sotto pena di nullità (2).

Me ne affida il modo di pensare e di sentire che so comune oggidì fra i miei correligionarî d'Italia. Potrei, per dirne una, se

(1) « Les religions ont une art à elles de passer à travers les antinomies; elles possèdent un instinct merveilleux de s'adapter aux lieux et aux temps. Le judaïsme, en particulier, est déjà sorti, sans y succomber, de deux ou trois crises, qui semblaient lui devoir être mortelles. Il a une vitalité étrange etc. »
A. LEROY-BEAULIEU, *Op. cit.*, pag. 166.

(2) Talm. bab., *Gittin*, passim.

la delicatezza del caso non mel vietasse, fare il nome di un israelita autorevolissimo ed ultraortodosso, che non si peritò di adoprarsi per la riconciliazione di due coniugi pure israeliti separati in seguito all'adulterio della moglie, e lo fece con tutto quel fervore che lo spirito religioso infonde quando si tratta di compiere opera buona.

Segno che oramai anche fra i più disposti a rimanersene ligi al Talmud, si sono fatta strada, più o meno consciamente, sentimenti e principî, che inducono a temperarne in questa parte il rigore. Niuno dubita che allo spirito del Diritto romano, così eminente nell'opera di adattamento delle regole ai fatti ed alle progressive loro esigenze, renderebbe omaggio il giureconsulto odierno che in un caso dubbio ne ripudiasse qualche norma repugnante alle vedute dei tempi nuovi, meglio assai di chi ciecamente la applicasse solo perchè contenuta nel *Corpus iuris*. Così è altrettanto certo che al principio del libero esame, informatore della ebraica dottrina, si attiene veramente solo chi, fermi i principî cardinali del mosaismo, ne prosegue la elaborazione in armonia alle condizioni attuali del pensiero e del sentimento.

Il Talmud stesso infatti, chi lo studi nelle secolari sue stratificazioni, mostra di

avere via via seguiti i tempi e risentito lo influsso dell'ambiente. Mi si permetta di citare a questo proposito l'autorità del Gran Rabbino ZADOC KAHN e quella del FRANK.

Dobbiamo al primo, nella già lodata sua opera sulla schiavitù secondo la Bibbia ed il Talmud, le seguenti bellissime osservazioni, ch'io non mi so ristare dal trascrivere nella loro integrità: « Il est difficile à un peuple, quelque bien gardé qu' il soit par les lois et par ses institutions, de rester toujours fermé aux influences du dehors. Cela devient difficile surtout lorsque ce peuple est dépossédé de sa nationalité, livré à une domination étrangère ou même brisé en mille morceaux dispersés partout. Ses idées, ses mœurs, sa législation se modifient nécessairement au contact d'une civilisation toute nouvelle, toute différente. C'est ce qui arriva aux Israélites, de l'aveu même du Talmud, pendant l'exil de Babylone, c'est ce qui leur arriva pendant la domination grecque et surtout après la conquête romaine. Sans doute les croyances du judaïsme restèrent toujours pures, sa morale forte et élevée : sous ce rapport Rome ne pouvait que recevoir sans rien donner ; mais il n'est pas de même de sa jurisprudence. Cet admirable Code civil romain qui a inspiré tant de législateurs

modernes, devait plaire à l'esprit fin et pénétrant des auteurs du Talmud. Quand on étudie la littérature talmudique on s'aperçoit immédiatement que l'influence romaine a passé par là. Le droit civil surtout, tel que l'expose le Talmud, reproduit souvent les principes du Droit romain et quelquefois il lui emprunte jusqu' aux expressions juridiques » (1). E il FRANK, pure a proposito dei talmudisti, segna per di più l'indirizzo che, per effetto dei tempi e dei luoghi, vanno assumendone le dottrine religiose: « La religion n'a pas conservé dans leur esprit le même caractère. Déjà en voie de transformation pendant le long espace de temps qu'embrassent les livres bibliques, elle s'est modifiée bien davantage durant les siècles de dispersion, et ces changements, ces transfigurations, pourrait-on dire, la portent vers un spiritualisme de plus en plus élevé, de plus en plus indépendant des conditions de nationalité et des pratiques extérieures » (2).

(1) *Op. cit.*, pag. 67.

(2) Articoli critici su opere moderne circa il Talmud in *Journal des Savants* del 1878 (il 1.^o articolo a pag. 659-676, il 2.^o a pag. 709-721), pag. 662.

Ora è certo che risponde pienamente a cosiffatto indirizzo l'idea di non costringere il marito a ripudiare l'adultera, lasciandolo giudice invece della gravissima colpa e delle relative attenuanti, tali eventualmente da indurlo alla santa virtù del perdono.

Modificazioni ben più profonde di questa a principi tradizionali nella propria legislazione religiosa-civile ha pure accolto il giudaismo obbedendo allo spirito dei tempi ed alle esigenze delle società fra cui si trovò disseminato. Mi basterà a questo proposito rammentare, per non uscir fuori dalla materia matrimoniale, il famoso sinodo rabbinico tenuto a WORMS nell'undicesimo secolo sotto Rabbi GERSHON BEN JUDÀ, che vietò la poligamia agli Israeliti della Germania e della Francia settentrionale, divieto che si andò poi estendendo a tutti i paesi di Europa (1). Eppure trattavasi nientemeno che

(1) Su di che cfr., fra tanti, SAM. MAYER, *Die Rechte der Israeliten, Athener und Römer*, II Bd. (Leipzig, Baumgärtner 1866), § 223, pag. 337 e MIELZNER, *Op. cit.*, § 7, pag. 30-31. Apprendo da quest'ultimo che molto opportunamente il Congresso dei Rabbini americani, tenuto nel 1869 a Filadelfia, condannò la poligamia in modo anche più assoluto di quanto fece, in seguito al sinodo di Worms, l'*Even-a-*

di condannare un'istituzione praticata, secondo la Bibbia, persino dai Patriarchi! Nel caso nostro invece non si verrebbe a condannare l'istituto del divorzio contemplato dalla Bibbia, ma la talmudica obbligatorietà di esso in un caso in cui non si ha testo biblico che veramente lo comandi.

Ma supponiamo pure non vero quanto sono venuto esponendo sin qui sulla corrente di idee dominanti fra gli Israeliti di Italia, e sull'apprezzamento che essi fanno oggi giorno di tante prescrizioni talmudiche.

Gnezer, pel quale è *ab origine* nullo il secondo matrimonio della donna contratto durante la vita del primo marito, mentre invece necessario il libello di ripudio per isciogliere il secondo matrimonio contratto dall'uomo, viva ancora la prima moglie. Ecco la risoluzione del Congresso americano: « Polygamy contradicts the idea of marriage. The marriage of a married man to a second woman can, therefore, neither take place nor claim religious validity, just as little as the marriage of a married woman to another man, but like this it is null and void from the beginning. » E già prima, pure senz' alcuna restrizione, la poligamia era stata condannata nel 1807 dal Gran Sinedrio convocato a Parigi da NAPOLEONE I. Cfr. i *Processi verbali e decisioni del Gran Sinedrio* annessi alla *Raccolta degli Atti dell'Assemblea degli Israeliti di Francia e del Regno d'Italia*, pubblicati dal TAMA (Milano, Deste-fanis 1807), pag. 40-45.

Prendiamo dunque per un momento come il tipo dell'israelita italiano il fedele ciecamente e indistintamente devoto a tutto quanto sta scritto e nella Bibbia e nel Talmud. Ancora tuttavia io sostengo infondato l'assunto che alle sue *credenze religiose* si faccia violenza, mantenendo nella legislazione civile il principio della indissolubilità coniugale.

Convieni infatti tenere presente che nel Talmud stesso vi ha un canone considerato per universale consenso come regola fondamentale di condotta per i figli d'Israello dopo la loro dispersione pel mondo. È il noto precetto *Dinà de Malchudà Dinà*, il quale significa, tradotto alla lettera, la *legge dello Stato è legge*; cioè suprema norma obbligatoria per l'israelita è la sommissione alle leggi civili e politiche della Nazione che lo ospita, o della quale, come grazie al Cielo è fra noi, egli sia entrato a far parte. Si spiega pertanto come questa massima la si trovi ad ogni piè sospinto invocata nelle liberali discussioni dell'Assemblea degli israeliti di Francia e del Regno d'Italia, convocata a Parigi dal Grande NAPOLEONE con Decreto del 30 Maggio 1806, nonchè del Gran Sinedrio che a quella tenne subito dietro, pure in Parigi, nel Febbraio e Marzo del 1807. Al quale proposito è notevole la

importanza che presentano appunto i lavori del Gran Sinedrio per ben precisare la portata della predetta massima e tracciarne con sicurezza i confini.

Ecco infatti com'ebbe ad esprimersi, fra il plauso dell'intero Consesso, il Sig. FURTADO, relatore sul punto di dottrina della fraternità e dei doveri verso i nostri simili, nella Seduta del 12 Febbraio 1807 (1):
« La legislazione data ai discendenti d'Isra-
« ello per la bocca di Mosè, come emanata
« da Dio, conteneva tutte le istituzioni ne-
« cessarie ad un corpo di nazione. Questo
« codice antico di leggi costituiva contem-
« poraneamente la società religiosa e la so-
« cietà civile e politica. Mosè andò più in-
« nanzi; poichè egli stabilì molte regole, le
« quali si riferiscono al diritto delle genti,
« vale a dire alle relazioni delle nazioni tra
« loro. Ma queste leggi civili e politiche non
« potevano ricevere la loro applicazione se non
« in quanto che il popolo d'Israello occupava

(1) Cit. *Processi verbali del Gran Sinedrio*, pag. 37 e 38. Il FURTADO era uno dei membri più eminenti del Sinedrio, anche per il fatto ch'era stato egli il Presidente dell'Assemblea di israeliti dell'anno innanzi, la quale aveva servito di preparazione al Sinedrio stesso.

« un rango (1) fra le potenze e formava uno
« Stato; finchè egli sussistette in corpo di na-
« zione vi fu la religiosa obbligazione di osser-
« vare fedelmente gli ordini del legislatore di-
« vino, sia sotto il punto di vista civile e
« politico, sia sotto il punto di vista reli-
« gioso; e questo è quello che fecero i no-
« stri antenati: ma essendosi introdotta in
« Israello la disunione, ed alcuni vicini po-
« tenti avendo rovesciato il suo trono ed i
« suoi affari, una dispersione generale fu la
« conseguenza di queste grandi rivoluzioni.
« — Da quel momento assoggettato l'Israe-
« lita alle leggi civili e politiche delle na-
« zioni, dalla necessità delle cose fu obbligato
« a lasciar cadere le sue. *Allora si introdusse*
« *una dottrina che fece un obbligo religioso*
« *ai dispersi avanzi d'Israello di sottomet-*
« *tersi alle leggi degli Stati nei quali essi*
« *vivevano, e di riguardarle come leggi su-*
« *preme in materia civile e politica. Non*
« *ebbe luogo lo stesso delle leggi che costitui-*
« *vano la società religiosa: rimasero queste*
« *in tutto il loro vigore e furono fedelmente*
« *trasmesse da generazione in generazione*

(1) Credo bene di rammentare ch'io sto riproducendo tal quale la traduzione del TAMA con i suoi gallicismi.

« a traverso il torrente dei secoli, delle per-
« secuzioni e delle rivoluzioni degli imperi.
« Questa rara costanza, che non infrequente-
« mente la calunnia ha tacciato del nome
« d'ostinazione, riceve in quest'oggi il tri-
« buto di elogi che ella si merita. — Sciolti
« quindi in forza degli avvenimenti dal-
« l'obbligo di osservare un altro codice ci-
« vile che quello delle nazioni le quali ci
« danno asilo, lungi di riguardare questa ne-
« cessità come un male, noi dovemmo ricer-
« carla come un favore; molti sovrani ce la
« ricusarono, nonostante noi non potevamo
« esistere nella società senza avere seco lei
« dei rapporti: non potendo vivere sotto le
« antiche nostre leggi, era necessariamente
« mestieri che ci fosse permesso di vivere
« sotto quelle delle nazioni; e quest'uso si
« è generalizzato a segno che negli Stati
« ove da tempo immemorabile esistono gli
« Israeliti, hanno questi a un dipresso con-
« tratte le abitudini ed i costumi dei popoli
« di detti Stati ».

Apprendiamo dunque da questa non breve citazione che persino trattandosi di precetti biblici (figurarsi poi dei talmudici!) occorre distinguere quelli d'indole prettamente religiosa da quelli che hanno carattere di norme legislative in materia civile e politica, e che

l'israelita ortodosso, mentre è sempre stato (il glorioso e secolare nostro martirologio informi) e dev'essere inflessibile nell'osservanza dei primi, ha stretto obbligo invece di abbandonare gli altri, per praticare in loro vece e con lieto animo le norme proprie dello Stato al quale egli appartiene. Posto ciò, la questione consiste nel vedere a quale di queste due categorie di norme debba ascriversi la prescrizione talmudica del ripudio per adulterio, perchè, ove risulti ch'essa ha piuttosto il carattere di legge civile, perderà ogni fondamento l'accusa mossa al legislatore patrio di avere, col renderne impossibile l'adempimento, conculcata la coscienza e recato uno sfregio al sentimento religioso degli Israeliti.

Ora è appunto questa la conclusione a cui io credo si debba arrivare, quando si consideri la linea di condotta seguita dalle autorità rabbiniche nei varî paesi, che, senza distinzione di culti, permettono il divorzio o lo proibiscono. Mi si consenta anzitutto di tradurre ciò che scrive a questo proposito il rev. Rabbino D. M. MIELZINER, professore di Talmud e di discipline rabbiniche nell'*Hebrew-Union College* di CINCINNATI: « Finchè gl'Israeliti ebbero autonomia in tutte le loro questioni matrimoniali e si

permise che tribunali israeliti esercitassero una specie di giurisdizione in casi di divorzio, essi furono strettamente governati dal Diritto rabbinico concernente tali materie. Dal principio di questo secolo siffatta autonomia cessò nella maggior parte dei paesi europei. Qui in America essa non è mai esistita. In tali condizioni solo dai tribunali dello Stato competenti può essere sciolto un valido matrimonio. Le leggi onde giudicano questi tribunali differiscono sotto più rispetti dalle norme del Codice rabbinico. *Il Rabbino in oggi non ha nè potere nè autorità di costringere allo scioglimento del matrimonio nei casi in cui il Diritto ebraico lo impone*, nè di compiere l'atto di un *Get* [libello di ripudio] rituale fino a che il matrimonio non sia stato debitamente sciolto dalla competente autorità locale » (1). Nè si creda questo un prodotto della corrente riformista notevole fra gli Israeliti di America. Troviamo infatti che già il Gran

(1) *Op. cit.* § 78, pag. 130. Lo riferisco altresì nell'originale: « As long as the Jews had autonomy in all their matrimonial affairs, and Jewish courts were permitted to exercise a kind of ecclesiastical jurisdiction in cases of divorce, they were strictly governed by the Rabbinical Law concerning such matters. Since the beginning of the present century

Sinedrio di Parigi nella seduta del 18 Febbraio 1807 adottò all'unanimità, dichiarandolo *convertito in dottrina religiosa* l'articolo seguente (1): « Il Gran Sinedrio avendo considerato quanto attualmente importi di stabilire dei rapporti di armonia tra gli usi degli Ebrei relativamente al matrimonio ed il Codice civile di Francia e del Regno di Italia sullo stesso soggetto, e considerando essere un principio religioso il sottomettersi alle leggi civili dello Stato, riconosce e dichiara: Che il ripudio permesso dalla legge di Mosè non è valido se non in quanto esso opera lo scioglimento assoluto di tutti i vincoli tra i coniugi, anche sotto il rapporto

this autonomy has ceased in most of the European countries. Here, in America, it never existed. Under these circumstances, a valid marriage can be dissolved by the competent courts of the State only. The laws by which these courts are governed differ in many respects from the rules of the Rabbinical Code. The rabbi in our time has no power or authority to enforce a dissolution of marriage, where it is required by the Jewish law, or to conduct the act of a ritual *Get*, so long as the marriage has not been duly dissolved by the competent court of the country ».

(1) Cit. *Processi verbali* del Gran Sinedrio nella Raccolta del TAMA, pag. 45-47.

« civile ; Che, a termini delle disposizioni del
« Codice civile che governa gli Israeliti fran-
« cesi ed egualmente gli italiani, essendo il
« divorzio consumato solo dopo che i tribunali
« hanno così deciso mediante definitiva sen-
« tenza, ne segue che il ripudio mosaico non
« sortirebbe il pieno ed intiero effetto che il
« medesimo deve avere, perchè l'uno dei con-
« iugi potrebbe prévalersi contro l'altro della
« mancanza dell'intervento dell'autorità ci-
« vile nello scioglimento del vincolo coniu-
« gale. Per questo motivo, in virtù del potere
« di cui è rivestito, il Gran Sinedrio stabi-
« lisce ed ordina come punto religioso : Che
« d'ora innanzi niun ripudio o divorzio potrà
« essere fatto secondo le formule prescritte
« dalla legge di Mosè, se non dopo che il
« matrimonio sarà stato dichiarato disciolto
« dai competenti tribunali e secondo le for-
« mole volute dal Codice civile. In conse-
« guenza è espressamente proibito ad ogni
« Rabbino nei due Stati di Francia e del
« Regno d'Italia, di prestare il suo mini-
« stero in alcun atto di ripudio ossia di
« divorzio, senza che gli sia stata presentata
« in buona forma la sentenza civile che lo
« pronuncia, dichiarando che ogni Rabbino il
« quale si permettesse di contravvenire al
« presente statuto religioso sarà considerato

« come indegno di esercitarne per l'avvenire
« le funzioni ».

Quindi può darsi che nei paesi stessi
ove il divorzio è ammesso (salvo che vi sia
esplicitamente riconosciuta per gli Ebrei la
applicabilità delle particolari loro leggi (1))
il Rabbino debba astenersi dal pronunziarlo
in un caso in cui le leggi ebraiche lo ammet-
tano, od anche, se vuolsi, lo impongano, per
ciò solo che fra i casi di divorzio non lo anno-
veri invece la legge civile. E chi pensi che
l'adulterio è bensì causa di divorzio dovun-
que tale istituto è ammesso, ma purchè si
tratti di adulterio accertato, mentre invece
giusta i precetti talmudici anche il grave cir-
costanziato sospetto di esso può rendere obbli-
gatorio lo scioglimento del vincolo coniu-
gale, vedrà subito la possibilità che in quei
paesi stessi il comando talmudico rimanga
lettera morta, per esserne ai Rabbini inter-
detta religiosamente la pronunciazione giusta
le cose predette. È anzi talmente radicata
la convinzione che in questa materia unica

(1) Come stiano a questo proposito le cose in
Austria e nei varî paesi germanici può vedersi in E.
FRÄNKEL, *Das jüdische Eherecht nach dem Reichscivil-
ehegesetz vom 6 Februar 1875* (München, Ackermann
1891), § 3, pag. 4-6.

legge regolatrice sia oggimai quella dello Stato, che è persino messo in dubbio se occorra che ad una sentenza di divorzio pronunciata in giudizio civile tenga dietro la formalità rituale del libello del ripudio (*Get*) conforme alla legislazione ebraica, nè mancano autorità rabbiniche di primo ordine che la reputano addirittura superflua (1). Analogamente dunque diremo che agirebbe contro

(1) La questione ha pratica importanza per il caso in cui la donna, civilmente divorziata, voglia passare a seconde nozze e celebrarle anche religiosamente, nè d'altra parte il primo marito intenda prestarsi a darle il libello di ripudio (*Get*). Se ne potrà appunto far senza, considerando come equipollente del libello maritale la sentenza di divorzio pronunciata dal tribunale civile? Nel 1885, in seguito al ristabilimento del divorzio nella legislazione francese, il Gran Rabbino di Francia, ISIDOR, rivolse espressamente un appello al Rabbinato su tale quesito, poco prima risolto affermativamente dal gran Rabbino MICHEL A. WEILL, il quale richiede tuttavia il duplice requisito di un atto di conferma della sentenza civile per parte del rabbino e della notifica di quest'atto alla donna presenti due testi israeliti. *L'Appel au Rabbinat* dell'ISIDOR e la *Consultation* del WEILL trovansi riuniti in un estratto del *L'Univers israélite* sotto il titolo: *Le divorce au point de vue israélite* (Paris, Jouaust et Sigaux 1886). Nelle più volte ricordate Annate XLI e XLII del « *L'Univers israélite* » trovansi tale questione in vario senso risolta da

la religione quel rabbino che pronunciasse divorzi in un paese, ove, senza distinzioni confessionali, il matrimonio sia civilmente

parecchi valorosi scrittori. Mi piace ricordare fra essi due italiani, l'Ecc.mo LOLLI, Rabbino maggiore di Padova (Ann. XLI, n. 22, pag. 695-697 e Ann. XLII, n. 1, pag. 12-14), che sta per l'opinione più liberale possibile, non richiedendo nemmeno le condizioni poste dal WEILL, e l'Ecc.mo MORTARA, Rabbino maggiore di Mantova (Ann. XLII, n. 4, pag. 107-109), il quale crede che, se il marito si ostini a rifiutare il libello alla moglie già da lui divorziata civilmente, dovrà l'autorità religiosa a lui sostituirsi del tutto, ordinare cioè la redazione dell'atto formale del divorzio conformemente al rito ebraico e rimetterlo essa alla donna. Per l'assoluta superfluità del *Get* dopo la sentenza civile ebbe a pronunziarsi fino dal 1843 l'HOLDHEIM, nella sua opera *Autonomie der Rabbinen*, cit. dal MIELZINER, *Op. cit.*, § 78, pag. 131. Dallo stesso MIELZINER, § 80, pag. 135, apprendo che la questione fu risolta dal Congresso rabbinico di Fildelfia del 1869 con la seguente deliberazione:

« The dissolution of marriage is, on Mosaic and Rabbinical grounds, a civil act only, which never received religious consecration. It is to be recognized, therefore, as an act emanating altogether from the judicial authorities of the State. The so-called ritual *Get* is in all cases declared null and void.

« The dissolution of marriage, pronounced by a civil court, is also fully valid in the eyes of Judaism if it can be ascertained from the judicial documents that both parties consented to the divorce; where,

indissolubile. E infatti non se ne troverebbe uno che a ciò si prestasse attualmente fra noi.

Orbene, questa assoluta acquiescenza alla legge locale, anzi questo precetto ch'essa debba prevalere alla legge mosaico-talmudica, che cos'altro dimostrano se non che l'argomento del divorzio è considerato meno d'indole religiosa che di legislazione civile? Certo noi non la avremmo una simile acquiescenza, e men che mai quel comando di ottemperare alla volontà del legislatore locale, se questi, per esempio, vietasse la circoncisione, imponesse il culto degli idoli, condannasse il riposo sabbatico o simili: chè qui veramente sarebbe in giuoco la religione e però obbligatoria la resistenza alla tirannia del Principe.

Concludiamo dunque che nemmeno le coscienze più timorate, le quali non volessero fare il benchè minimo strappo al Talmud, potrebbero lagnarsi di subire violenza per la impossibilità di divorziare nel caso di

however, the court issues a decree against one or the other party, by constraint, Judaism recognizes the validity of the divorce then only, if the cause assigned is sufficient in conformity with the spirit of the Jewish religion. It is recommended, however, that the officiating rabbi, in rendering a decision, obtain the concurrence of competent colleagues.

infedeltà della moglie, postochè questa è materia da tutti sottoposta, per l'indole sua, al più volte ripetuto canone *Dinà de Malchudà Dinà*. Aggiungasi che quel tanto di religioso, che può per avventura riscontrarsi nel precetto talmudico di ripudiare l'adultera, si risolve nel concetto della impurità, ormai insanabile, che rende peccaminosi gli ulteriori contatti del marito con essa. Ora a ciò egli può ben provvedere (sia pure scrupolosa e intransigente la sua ortodossia) col ricorrere alla separazione di letto e di mensa, ch'è pure un istituto ammesso dal Codice nostro per il caso di adulterio (Articolo 150).

CAPO III.

Della necessità di escludere il divorzio dalla legislazione civile, ancorchè fosse obbligatorio in certi casi per legge ebraica.

Viene ora il secondo assunto che ho sin dal principio enunciato così: Se anche, per dannata ipotesi, il divorzio fosse tuttora in qualche caso un obbligo di coscienza per gli Israeliti, il legislatore civile era in diritto e in dovere di non rispettare questo religioso precetto, dacchè ha ritenuto essenziale, nello istituto del matrimonio, il concetto della indissolubilità.

E valga il vero, di che natura sono le ragioni in base alle quali il legislatore italiano ha sancito, e da noi ora è difeso, questo principio della indissolubilità coniugale? Sono ragioni d'indole morale e d'ordine pubblico, come tutte quelle che presiedono al regolamento della famiglia, altissima istituzione sociale. Ecco, per esempio, com'ebbe ad esprimersi il Ministro PISANELLI nella discussione parlamentare sul Progetto del Codice civile: « *Alla santità delle nozze* importa, e grandemente, che nell'animo degli sposi sia fermo il concetto della indissolubilità del matrimonio. Se voi sulla soglia

delle nozze, nel seno della famiglia, ponete l'idea del divorzio, questa idea sarà *un veleno perenne pel matrimonio, un sospetto incessante pei coniugi, una minaccia pei figli*. No, Signori, intorno a questo punto noi non abbiamo innovato. Io credo che il Paese tutto applaudirà di esserci mantenuti in questa via, *che è consona ai nostri costumi, che è conforme all'opinione che hanno tutti i nostri scrittori costantemente professato* (1)». Parimenti la Relazione senatoria presentata sul Progetto del Codice nella tornata 16 Giugno 1864, fatto plauso alle parole del Ministro, ribadiva essersi esclusa affatto la idea del divorzio « *non per motivi religiosi, ma per motivi dettati dall'interesse della società civile....., di cui l'ordine, la pace e il morale scorgimento sentono dai divorzi funesto pregiudizio* » (2).

Ora io dico agli avversarî: combattete tali principî, sforzatevi a provare, se vi riesce, che moralmente e socialmente la dissolubilità del vincolo è preferibile, e su questo

(1) Cfr. il Codice civile del GIANZANA, Vol. II, contenente le Discussioni parlamentari, n. 126, p. 109.

(2) Cfr. il cit. Codice del GIANZANA, Vol. I, contenente le Relazioni ministeriale e senatoria, n. 74, pag. 204-205.

terreno accetteremo benissimo la discussione; ma non tirate in campo il preteso sfregio che altrimenti si reca alla libertà di coscienza degli acattolici e degli Israeliti in ispecie, chè questo argomento non può e non deve pesare per nulla sulla bilancia dal momento che la questione è tale, per comune accordo, da doversi considerare sotto il punto di vista della moralità universale e dell'interesse pubblico. Perchè infatti, se dal dibattito risulterà provato che e il costume e la condizione dei tempi ed il sociale benessere impongono oggi in Italia la perpetuità del vincolo, non saranno certo gli Israeliti come tali a combatterla, ma anzi tra i primi a difenderla, essi che sono e si sentono cittadini uguali agli altri, e ci tengono ad essere come uguali appunto risguardati dai loro fratelli di fede diversa. Quand'è in giuoco il pubblico interesse, diranno essi al legislatore, il vero torto verso di noi consisterebbe non già nel passare sopra a qualcuno dei nostri tradizionali precetti, ma nel ritenere che per noi potessero valere principî di moralità o costumi diversi da quelli a cui si informa la vita della rimanente nazione. Non c'è e non ci può essere oggimai una regola di morale per la famiglia *ebraica* ed una diversa per la *cattolica*, mentre ciò che la legge

civile ha da disciplinare è la famiglia *italiana*, di cui unico è il tipo e negli ideali e nei sentimenti e nei costumi, sia qualsivoglia la religione che in seno ad essa si pratica.

Ecco perchè, scrivendo nel 1864 sul matrimonio civile, quando intorno ad esso ferveva la disputa in occasione del Progetto del Codice, l'Ecc.^{mo} MORTARA poteva giungere sino a ripudiare, egli rabbino e rabbino ortodossissimo, la idea di concedere il divorzio soltanto ai non cattolici, una volta che « lo Stato per alte ragioni di politica dichiara il matrimonio un atto civile » (1). Fanno veramente onore al rabbinato italiano, attestando quanto sia illuminato e liberale, le considerazioni espresse in proposito dal venerando uomo: « Dovrebbe, egli scriveva, potrebb'esso, lo Stato, concedere ad una parte dei cittadini una facoltà ch'esso ritiene pernicioso a tutta la società civile? Lo Stato non chiede ai cittadini, che si presentano a contrarre matrimonio, a qual

(1) M. MORTARA, *Il matrimonio civile considerato giusta le norme del Diritto e dell'opportunità* (Mantova, Benvenuti 1864), § V. p. 11. Trovo che quell'idea era stata sostenuta nella discussione parlamentare sul Progetto di Codice civile dall'on. MARI. Cfr. il cit. GIANZANA, Vol. II, n. 98, pag. 75.

culto appartengano, poichè per lo Stato i cittadini sono tutti uguali nei diritti e nei doveri; e potrebbe esso privilegiarne alcuni, solo perchè nell'atto più importante per essi e per la società, presenteranno un certificato di essere Israeliti o Protestanti, e privilegiarli appunto accordando loro una facoltà ch'esso ritiene pernicioso? (1) Si vuol egli sapere da qual principio partiva il diritto pubblico dei tempi trascorsi per concedere questo privilegio agli Israeliti? Esso partiva dal principio che gli Israeliti fossero stranieri fra le nazioni; che vi furono accolti a condizione di poter vivere secondo le loro leggi; che i loro matrimonî agli occhi dei Cristiani e giusta le leggi *« sont évidemment et absolument nuls; cependant on les laisse subsister, cependant on les maintient, cependant on les garantit, et jamais l'oeil sévère du ministère public, ni la police des tribunaux n'ont troublé ces unions nulles, illégitimes pour tout autre, mais bonnes et sacrées pour les Juifs. Mais si nous leur permettons de contracter leurs mariages selon leurs principes, par quel étrange bouleversement ne leur permettrions-nous pas aussi de les rompre suivant ces mêmes principes? Quoi? Ces mariages se-*

(1) *Op cit.*, pag. 11.

raient juifs dans l'origine, et deviendraient français pour l'indissolubilité? Quoi? Ce qui est nul, ce qui n'existe pas aux yeux de la loi, ce qui n'est selon elle ni un contract, ni un sacrement, ce qu'elle proscriit, ce qu'elle reprouve serait cependant au pouvoir de cette loi? (MERLIN, *Repertoire univ. de Jurisprud.*, Art. Divorce § V). Ma queste idee sono, grazie ai progressi della civiltà, sepolte nell'abisso dei tempi, nè risorgeranno più mai. Quale Israelita non freme ora al solo pensiero che i suoi antenati abbiano dovuto subire l'onta di tali privilegi? Quale pubblicista oserebbe ora tentare di farli risorgere? » (1)

(1) Pag. 13. Senonchè il MORTARA si mostra poco coerente con questi assai giusti riflessi nella seconda Parte del suo lavoro (§ IX, pag. 22 e segg.) In essa propone che, conservato come forma generale di celebrazione il matrimonio civile, possa tuttavia l'uffiziale dello stato civile concedere alle parti di celebrarlo invece coi riti del loro culto, previa constatazione ch'esse hanno adempiuto a quanto la legge civile prescrive, e fatto poi obbligo di inscrivere il celebrato matrimonio nei registri dello stato civile. Allora, egli dice, si potrebbe stabilire che il matrimonio celebrato dall'ufficiale dello stato civile non si potesse sciogliere che colla morte di uno dei coniugi, ed invece anche per via di divorzio il matrimonio celebrato colle sole forme religiose di un culto che

Io soggiungo che per l'Israelita la facilità di assimilazione alle genti fra cui vive, specialmente dove il soffio della civiltà abbia atterrate le antiche infauste barriere, è non solo una seconda natura ed un fatto incontestabile (1), ma altresì un prodotto del sentimento religioso. Agli Ebrei schiavi in Babilonia che cosa predica Geremia? L'amore alla terra che li accoglie: « Procacciate la

il divorzio permette. Ma se, io dico, mi ammettete la indissolubilità dell'unione contratta civilmente, è segno ch'essa rappresenta il tipo di ordinamento familiare che il legislatore ha creduto moralmente e socialmente preferibile. E allora rimarrebbe sempre, agli occhi del legislatore e della società ch'esso disciplina, una famiglia di un ordine inferiore quella, nella quale invece si permettesse il contrario principio solo perchè fu diversa la forma di celebrazione delle nozze. Ripugna parimenti, io penso, al principio che il regolamento della famiglia tocca direttamente l'ordine pubblico, e che quest'ordine pubblico non è e non può essere che uno solo per tutti i cittadini ugualmente, il sistema adottato da più legislazioni, le quali o non conoscono affatto il matrimonio civile o lo ammettono in via d'eccezione solo per quelli che si dichiarano estranei a qualsiasi confessione (*confessionslos*), e considerano poi il matrimonio dissolubile o no secondo i principi della fede, coi riti della quale esso fu benedetto. La legislazione austriaca ne porge l'esempio.

(1) V. in proposito il LEROY-BEAULIEU, *Op. cit.*, pag. 208, 352.

pace della città, dove io vi ho fatto andare in cattività, e pregate il Signore per essa, perciocchè nella pace di essa voi avrete pace » (1). Figurarsi poi quanto forte è il loro attaccamento a quei paesi che li ospita come figli, e come rapida ivi la fusione loro colla rimanente popolazione. Ecco, per esempio, com'ebbe ad esprimersi nella seduta del 7 Agosto 1806 la più volte ricordata Assemblée degli Israeliti di Francia e del Regno d'Italia: « L'amor della patria è negli Ebrei un sentimento sì naturale, sì vivo e talmente conforme alla loro credenza religiosa, che un Ebreo francese in Inghilterra si riguarda in mezzo eziandio agli altri Ebrei come straniero, ed è lo stesso degli Ebrei inglesi in Francia. E tal sentimento tant'oltre giunse che si videro nell'ultima guerra degli Ebrei francesi battersi a sangue contro degli altri Ebrei dei paesi co' quali la Francia era in guerra. Ve ne sono parecchi che si sono coperti di onorate cicatriei ed altri che ottennero sul campo d'onore splendide testimonianze della loro bravura » (2).

Ora non vi ha paese ove queste idee siano fra gli ascritti al mosaismo così radicate o almeno più radicate che in Italia.

(1) GEREMIA, Cap. XXIX, vers. 7.

(2) TAMA, cit. *Raccolta ecc.*, pag 178.

Lo afferma anche un autorevole scrittore francese, certamente in questa materia non sospetto, il LEROY-BEAULIEU, il quale cerca altresì di darne la ragione: « Quel est des tous les États des deux mondes celui ou cette nationalisation du juif est la plus complète? À tout prendre c'est peut-être bien l'Italie, la terre classique du Ghetto. La raison en est simple. Venu d'Orient dès l'antiquité, ou venu d'Espagne à la fin du moyen-âge, les Juifs de la Péninsule y sont établis depuis des siècles. L'Italie ou se sont réfugiés jadis nombre de Sephardim, est demeurée presque entièrement à l'abri des modernes migrations des Askenazim (1). Il en est autrement des autres États de l'Europe ou de l'Amérique. Dans presque tous, il y a, sous ce rapport, une grande différence entre les Israélites du Nord ou du Midi, fixés depuis longtemps dans le pays, et les Juifs du Nord-Est, qui y sont arrivés récemment, poussés par le flot de juifs russes et le grand reflux d'Israël d'Orient en Occi-

(1) Su questa distinzione degli Israeliti in *Sephardim* (quelli del Mezzogiorno, chiamati portoghesi o spagnuoli) e *Askenazim* (quelli del Settentrione detti tedeschi o polacchi) cfr. lo stesso LEROY-BEAULIEU, *Op. cit.*, pag. 139-141.

dent » (1). A parte i motivi addotti (2), è la constatazione del fatto che interessa al mio assunto, siccome quello che permette di concludere, in Italia meno ancora che altrove essere gli Israeliti disposti a far causa a sè in una questione di pubblico interesse, sia pure che ne vada di mezzo qualche precetto talmudico. Oltre a tutto quanti sono fra loro che sappiano dell'obbligo esistente secondo il Talmud di ripudiare l'adultera? E quanti che, pur sapendolo, lamentino l'attuale stato di cose il quale ne rende impossibile l'adempimento? In verità essi ci pensano tanto quanto al ristabilimento di cento altre istituzioni bibliche o rabbiniche tramontate da un pezzo, per esempio del levirato, dove pure è tale il contrasto fra la legge mosaica e il vigente Codice, che ciò che era per quella un *obbligo* è divenuta per questo un *impedimento* matrimoniale (3).

(1) *Op. cit.*, pag. 383.

(2) Non potrebbe influire anche la relativa esiguità del numero, onde mancano in Italia quelle grosse Comunità israelitiche che trovansi in altri paesi e che conservano naturalmente maggiore la resistenza all'ambiente?

(3) Cfr. Cod. civ., Art. 59, n. 2. È vero che tale impedimento ammette dispensa (Art. 63) e che d'altra parte all'obbligo del levirato c'è modo di sottrarsi

Io credo anzi che fra gli Israeliti la falange antidivorzista recluti in Italia numerosi adepti, tanto sono scevri da qualsiasi preconcetto talmudico. Me lo prova, s'altro non fosse, la quantità di adesioni che una modesta conferenza *Contro il divorzio* (1) mi ha procurato da parte di miei correligionari, non escluso qualche rabbino; me lo fa argomentare con sicurezza l'esempio della Francia, a noi tanto affine, dove il NAQUET dichiara di aver trovato nella sua campagna in favore del divorzio non minor numero di oppositori fra gli Israeliti che fra i Cattolici (2).

Ed è anche naturale che sia così. Quanti sono fra gli Israeliti osservatori non superficiali degli uomini e delle cose non si lasciano illudere dal fatto incontrastabile che

religiosamente mediante la funzione della *Chalitzà*, ma il contrasto non cessa per questo, perchè potrebbe il Re non ravvisare in un dato caso quei gravi motivi dati i quali soltanto può concedere la dispensa, e trattarsi d'altra parte di Israeliti che dell'espedito della *Chalitzà* non intenderebbero valersi.

(1) Che ho già ricordata a pag. 7 nota 1.

(2) In un articolo intitolato *Il divorzio e i Cattolici italiani*, che leggesi nel periodico *La Scuola positiva nella giurisprudenza civile e penale e nella vita sociale*, Anno I, num. 4 (30 Giugno 1891, pag. 145-151), pag. 148.

fra essi il divorzio non fece nei tempi andati cattiva prova; perchè sanno altresì che la famiglia israelitica odierna non è più quella di allora, che non vi rifulgono più, o non più allo stesso grado, quelle singolari virtù, che la rendevano modello fra le genti ed oggetto di ammirazione per gli stessi più accaniti avversari del giudaismo. La religione e la famiglia, ecco i soli conforti, ecco gli unici ideali durante la secolare oppressione, ed ecco altresì i baluardi più saldi contro il trasmodar dei divorzi. Le virtù domestiche, cementate dalla fede pura e tenace, costituivano il natural correttivo della istituzione, frenandone l'abuso, rendendone anzi assai rari i casi, poichè l'Israelita teneva sempre scolpito nel cuore l'insegnamento dei suoi Dottori, che cioè quando egli fosse giunto a ripudiare la moglie, avrebbe versato lagrime persino l'altare. Oggi entrati, la Dio mercè, a formar parte della Nazione italiana con piena parità di diritti, gli Israeliti hanno spiegata quella rapidità di assimilazione ch'è loro propria, nel perdere quasi del tutto, come le brutte, così le belle caratteristiche che li distinsero in epoche di persecuzione o per lo meno di trattamento inuguale al confronto dei loro concittadini. Ond'è che alla rilassatezza dei vincoli


domestici ed alla ognora crescente mondanità del costume, mali così universalmente deplorati oggigiorno, non si sottrae quasi affatto la famiglia ebraica (1), in seno alla quale pertanto il divorzio diventerebbe ora quel pericoloso istituto che potè non essere un tempo. Già abbastanza la religione ha sofferto e soffre per la possibilità (2) e la sempre maggior diffusione dei matrimoni misti, che al puro culto di essa sottraggono tante famiglie; e se ora in questo primo focolare della fede, ch'è la casa, lascieremo introdurre quell'altro elemento dissolutore, ch'è il divorzio, renderemo un gran brutto servizio alla religione dei nostri padri, sotto forma di restaurarne le idee, consone ai loro tempi soltanto.

Bando dunque all'accusa, troppo spesso e alla leggiera ripetuta dai miei compagni di causa, che gli Ebrei come tali abbiano ad

(1) Sulla trasformazione del costume della donna israelita ai giorni nostri, e non in Italia soltanto, veggasi l'ultimo capitolo del bel libro di NAHIDA REMY, *Das jüdische Weib* (2.^o Aufl., Leipzig, Laudien 1892). Ora chi non sa che è appunto la donna il pernio della moralità familiare?


(2) Che del rimanente io, giurista, non intendo certo qui deplorare.

essere altrettanti paladini del divorzio. Osteggiandolo anzi con tutte le nostre forze, quantunque nessun' altra considerazione ci muova che l'interesse generale del nostro adorato Paese, sentiamo di giovare altresì all'avita fede, di cui mirabilmente si concilia la cura gelosa col più fervido patriottismo.



Indice

PREFAZIONE	pag. 1
CAPO I. Proposizione e bipartizione del que- sito	" 5
CAPO II. Se in qualche caso per legge ebraica il divorzio sia obbligatorio	" 12
§ 1. La Bibbia	" 12
§ 2. Il Talmud	" 40
CAPO III. Della necessità di escludere il di- vorzio dalla legislazione civile, ancorchè fosse obbligatorio in certi casi per legge ebraica	" 62



Verona — FRATELLI DRUCKER — Padova

- ALESSIO G. — I consorzi universitari e lo studio di Padova, op. in-8 L. 1.—
- ARDIGÒ R. — La scienza della educazione. Un vol. in-8. 6.—
- BELLAVITE L. — L'azione Pauliana del diritto romano. Delle persone collettive volontarie secondo il diritto romano dei tempi classici, in-8 2.—
- BRUGI B. — Disegno di una storia letteraria del Diritto romano, in-8 1.—
- BUZZATTI G. C. — L'urto di navi in mare. Studio di diritto internazionale, privato, in-8 2.—
- FERRARIS C. F. — La statistica nelle Università e la statistica delle Università, op. in-8. 1.—
- GABELLI A. — I nostri debiti in-8. 1.—
- LAMPERTICO F. — La legge 14 Luglio 1887 N. 4227 Serie III, sulle decime. II ediz. in-16. 2.—
- MAGNI E. — Gli uffici elettorali amministrativi. Guida teorico-pratica, in-8. 4.—
- La giunta provinciale e la giustizia amministrativa, in-8. 3.—
- Il Sindaco ed il Segretario del comune italiano. Guida pratica, in-8. 2.—
- MORELLI A. — Saggi sui sistemi di scrutinio. Vol. I. in-12. 4.—
- NEGRI A. — Del giuri nella materia civile correzionale e comunale. Memoria premiata, in-16. 3.—
- NORSA E. — La nuova legislazione di cambio in-12. 2.—
- POLACCO V. — Della divisione operata da ascendenti fra discendenti, in-8 6.—
- Della dazione in pagamento in-8. 3.50
- Contro il divorzio. Lezione tenuta il 2 Maggio 1892 nella R. Università di Padova. 1.—
- STOPPATO A. — L'infanticidio e procurato aborto. Studio di dottrina, legislazione e giurisdizione penale, in-12. 3.—
- TOLOMEI G. P. — I vecchi ed i nuovi orizzonti del diritto penale, in-8 1.—
- VALLI E. — Il divorzio. Conferenza in-8. 1.—